



Comune di Correzzana

Regolamento comunale dell'Albo delle associazioni

in ottemperanza all'art. 4 dello Statuto Comunale

Approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.11.2017

INDICE

Premessa

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Istituzione dell’Albo

Art. 3 - Composizione dell’Albo

Art. 4- Requisiti per l’iscrizione all’Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione all’Albo

Art. 6 – Associazioni non iscritte all’Albo

Art. 7 - Aggiornamento dell’Albo

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo

Art. 9 - Pubblicità dell’Albo

Art. 10 - Forme di partecipazione delle associazioni

Art. 11- Consulta delle associazioni

Art. 12 - Forme di sostegno alle associazioni

Art. 13 - Patrocinio

Art. 14 - Concessione di patrocinio oneroso

Art. 15 - Patrocinio oneroso con uso dei beni comunali

Art. 16 - Misura ed erogazione del contributo

Art. 17 - Norme transitorie e finali

Premessa

Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza all'art. 4 dello Statuto comunale che testualmente recita:

“Al fine di valorizzare e di favorire la collaborazione con l'associazionismo, l'Amministrazione istituisce l'Albo delle forme associative, non aventi finalità di lucro.

I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate da una deliberazione di Consiglio Comunale avente valore regolamentare.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni, anche non riconosciute, e le altre libere forme associative non devono avere fini di lucro, devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune e la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali.

Per la sola qualificazione delle associazioni di volontariato si fa riferimento di norma alle leggi nazionali e dalle leggi della Regione Lombardia”.

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Correzzana riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.

Le Associazioni, anche non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, e le altre libere forme associative non devono avere fini di lucro, devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune e la rappresentatività degli interessi sociali e culturali della Comunità locale.

Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, culturale, educativo, sportivo e del tempo libero.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo e il presente Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, i sostegni che l'Amministrazione pone in essere nei confronti delle associazioni.

Art. 3 - Composizione dell'Albo

All'Albo comunale sono iscritte le seguenti Associazioni a carattere:

1. **Culturale:** con riferimento alla valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico, scientifico e ambientale-paesaggistico, alla tutela e promozione di feste e tradizioni comunali;

2. **Sociale:** con riferimento all'assistenza sociale e sanitaria, alle attività solidaristiche variamente espresse, alle attività di assistenza a condizioni di fragilità, anche in campo scolastico;
3. **Sportive e Tempo Libero:** con riferimento all'attività, promozione e animazione sportiva e/o ludica, anche in particolari iniziative di coinvolgimento della popolazione;

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Correzzana che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. avere sede e/o operare nel territorio comunale;
2. assenza di scopo di lucro;
3. perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 e 3 del presente regolamento;
4. gratuità delle cariche associative;
5. ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.

Possono iscriversi all'Albo delle associazioni le sezioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione o gruppo locale, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti:

1. i partiti politici o le associazioni a carattere politico, che abbiano attinenza a gruppi parlamentari o gruppi consiliari regionali, provinciali o comunali;
2. le associazioni sindacali, anche a carattere autonomo, o associazioni di categoria per la difesa di gruppi sociali;
3. gli ordini professionali
4. **le associazioni che non rispettano i principi costituzionali.**

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata all'Ufficio Affari Generali, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, non necessariamente redatto con l'assistenza del Notaio. La copia dell'atto costitutivo deve essere inoltrata per conoscenza anche alla stazione della locale caserma dei Carabinieri.

Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;

Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;

Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;

Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno, anche in forme semplificate;

Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dall'Ufficio Affari Generali, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente.

Qualora si verificano incertezze sulla caratterizzazione e ammissibilità dell'Associazione all'Albo, la questione sarà sottoposta al parere della Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero alla presenza dell'Assessore competente in materia.

Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. La comunicazione di accettazione è comunque inoltrata al legale rappresentante nei termini come sopra indicati.

Art. 6 - Associazioni non iscritte nell'Albo

Le associazioni spontanee che si costituiscono, per senso civico o per manifestare fattivamente la propria partecipazione alla comunità in spirito di solidarietà e senso di appartenenza, per specifiche e particolari manifestazioni o programmi, possono non essere iscritte all'Albo ma sono altresì considerate soggetti rilevanti dal punto di vista sociale e culturale.

Le associazioni spontanee possono richiedere contributi a condizione che però le manifestazioni o i programmi che si intendono effettuare o perseguire siano concordati con l'Assessorato Cultura, Sport e Tempo Libero e manifestino nella medesima richiesta di contributo la specifica attività che si intende svolgere.

Art. 7 - Aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione triennale dell'Albo stesso.

Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre, a richiesta dell'ufficio Affari Generali, di ogni triennio successivo a quello d'iscrizione:

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
2. una breve relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio.

Ogni variazione dei dati dichiarati in particolare delle cariche associative e dei recapiti di contatto, in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento, l'Ufficio Affari Generali può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1. perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento che può comportare la constatazione dell'avvenuto scioglimento dell'associazione;

La cancellazione dall'Albo è comunicata al legale rappresentante o all'ultimo noto legale rappresentante in forma scritta.

Art. 9 - Pubblicità dell'Albo

Il Comune di Correzzana cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Sul sito istituzionale del Comune si rende disponibile l'elenco delle associazioni.

Art. 10 - Forme di partecipazione delle associazioni

Le associazioni iscritte all'Albo comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze e proposte sia agli amministratori sia agli uffici comunali.

Le associazioni hanno anche diritto a presentare al Sindaco o all'Assessore competente per materia istanze e proposte su materie attinenti ai propri scopi, a cui il Sindaco o l'Assessore competente rispondono per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.

Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate, singolarmente o collettivamente, su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici direttamente dagli Assessori competenti o dal Sindaco.

Art. 11 - Consulta delle associazioni

L'Amministrazione comunale può istituire una Consulta comunale delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'Albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, concordare attività da programmarci.

Alla Consulta partecipa un rappresentante di ogni associazione iscritta all'Albo e almeno un membro dell'Amministrazione Comunale, scelto tra l'Assessore o il Consigliere delegato in materia.

Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Forme di sostegno alle associazioni

Le associazioni iscritte all'Albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale ed in seguito a motivata richiesta:

1. ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
2. avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali e fruire dell'organizzazione comunale previa convenzione e/o autorizzazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
3. ottenere eventuali contributi economici.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali, per fruire del patrocinio del Comune.

Art. 13 – Patrocinio

Il patrocinio, già previsto dall'art. 28 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione C.C. n. 52/1992, consiste nel riconoscimento e condivisione della manifestazione o attività da parte del Comune di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni, di particolare valore sociale, culturale, educativo, sportivo.

Il patrocinio, qualora concesso con deliberazione della Giunta Comunale, dovrà essere pubblicizzato con l'indicazione "*con il patrocinio del Comune di Correzzana*".

Le richieste di patrocinio non oneroso devono essere indirizzate all'Assessore e all'ufficio competente e per conoscenza al Sindaco almeno entro venti giorni della data prevista per la manifestazione e devono illustrare l'iniziativa nei contenuti, obiettivi, date di svolgimento, luoghi, modo.

La concessione del patrocinio non oneroso è comunicata per iscritto al soggetto richiedente entro tre giorni dall'avvenuta adozione della delibera.

Art. 14 - Concessione di patrocinio oneroso

La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'organo competente, in base alle risorse disponibili e alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri:

1. rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità per la comunità e/o all'ampiezza del pubblico coinvolto;
2. integrazione dell'iniziativa con altre inserite nella programmazione comunale;
3. carattere originale e innovativo del progetto;
4. finalità di valorizzazione sociale, ambientale, scientifico, culturale e delle tradizioni locali;
5. entità dell'autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale interessate ad ottenere contributi economici, annuali o **ordinari**, devono presentare specifica richiesta indirizzata all'Assessore e all'ufficio competente e per conoscenza al Sindaco entro 31 agosto di ogni anno.

La richiesta dovrà essere compilata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e disponibile presso l'ufficio Affari Generali.

Alla richiesta deve essere allegato:

1. progetto e programma delle iniziative e attività previste per l'anno in corso;
2. previsione di spesa, comprensivo di eventuali entrate aggiuntive, con l'indicazione del contributo richiesto al Comune.

L'Assessore o l'ufficio competente comunica per iscritto all'associazione l'ammissione o meno al finanziamento.

Possono essere altresì inoltrate richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni particolari al di fuori del termine precedentemente indicato.

Tali richieste, da una o più associazioni, vanno rivolte almeno 20 giorni prima della data prevista della manifestazione. Le modalità di presentazione delle richieste sono quelle già indicate al punto precedente. Le richieste possono essere accolte solo in presenza di disponibilità di risorse iscritte in bilancio. Le richieste vengono approvate o respinte entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

Nel materiale promozionale dell'iniziativa o delle attività deve essere indicato con la dizione "*con il contributo e il patrocinio di Comune di Correzzana*".

Art. 15 - Patrocinio oneroso con uso dei beni comunali

L'uso di beni comunali comporta di per sé la concessione di patrocinio.

L'uso dei beni comunali viene sempre disposto dalla Giunta Comunale, anche qualora sia occasionale o di durata superiore ad un giorno, con apposita delibera che deve comunque specificare un referente designato dall'Associazione e che dia opportune garanzie.

L'uso, non occasionale o comunque non previsto in alcun programma, di strutture di proprietà comunale è disposto su domanda delle Associazioni, fermi restando i requisiti e le caratteristiche definite dai precedenti articoli 3 e 4, con deliberazione di Giunta Comunale che approvi una convenzione o un accordo e con la quale si può concedere contestualmente il patrocinio, che in tal caso è sempre considerato oneroso.

Nella convenzione o accordo, di cui al precedente comma, sono stabilite opportune garanzie per il corretto utilizzo del bene di proprietà comunale e deve essere individuato un referente che non sia necessariamente il legale rappresentante dell'associazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto già stabilito all'art. 17 e 28 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Art. 16 - Misura ed erogazione del contributo

Per ogni richiesta riferita a manifestazioni particolari può essere concesso un contributo economico nella misura massima del 100% delle spese vive sostenute e rendicontate.

Il contributo è erogato con provvedimento del Responsabile di settore, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale che ha concesso il patrocinio, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e previa verifica di quanto disposto dal precedente articolo 14 e nei limiti del precedente comma del presente articolo.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le richieste d'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni possono essere presentate dopo l'esecutività della delibera di approvazione delle presenti norme regolamentari, analogamente alle richieste di contributo economico.

Eventuali problematiche di tipo interpretativo del presente Regolamento sono demandate alla Giunta Comunale che decide con propria deliberazione.